



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 174 - 2020

Oggetto: Regolamento per i Centri di ricerca e il Laboratori della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all'Albo in data 1 dicembre 2020

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 18 novembre 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 novembre 2020;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per i Centri di ricerca e il Laboratori della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, così come revisionato nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 1 dicembre 2020

IL RETTORE
Prof. Riccardo Pietrabissa



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CENTRI DI RICERCA E LABORATORI
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Disciplina	4
TITOLO II CENTRI DI RICERCA	4
Art. 3 – Requisiti	4
Art. 4 – Istituzione e disattivazione dei Centri	4
Art. 5 – Funzionamento	5
Art. 6 – Borse di studio e assegni di ricerca	5
Art. 7 – Il Direttore del Centro	5
Art. 8 – Il Comitato scientifico	6
Art. 9 – Valutazione periodica	6
Art. 10 – Valutazione quinquennale	6
TITOLO III LABORATORI	7
Art. 11 - Istituzione e disattivazione dei laboratori	7
Art. 12 – Funzionamento	8
Art. 13 - Il Direttore del Laboratorio	8
Art. 14 – Organi	8
Art. 15 - Affiliazione al Laboratorio e Autorizzazioni ai frequentatori	8
Art. 16 – Obblighi riservatezza	9
Art. 17 – Valutazione periodica	9
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	9
Art. 18- Disciplina transitoria	9
Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie	9



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Nell'ambito delle Classi, la Scuola Universitaria Superiore di Pavia, di seguito "Scuola", per l'organizzazione dell'attività di ricerca, può istituire e promuovere Centri di ricerca e Laboratori ex art. 6 dello Statuto.
2. La Scuola IUSS promuove, con pari dignità, la ricerca di base e applicata ed incoraggia la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati.
3. I Centri di ricerca e Laboratori svolgono la duplice funzione di essere sede dell'attività scientifica della Scuola e di offrire il necessario supporto alle attività formative post-laurea nella Classe di afferenza.

Art. 2 – Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola disciplina l'istituzione dei Centri di Ricerca e Laboratori e le relative modalità di funzionamento.
2. I Centri di ricerca e i Laboratori possono essere attivati dalla Scuola anche in collaborazione con le altre Scuole federate ex art. 1, comma 6, dello Statuto, con i Collegi universitari pavesi, con altre Università, italiane o straniere, Istituti universitari, Enti o Istituzioni, pubbliche o private, sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO II CENTRI DI RICERCA

Art. 3 – Requisiti

1. Sono requisiti dei Centri:
 - a. presenza di almeno tre tra docenti e ricercatori della Scuola IUSS o in convenzione ex art. 6, co 11 L. 240/2010;
 - b. realizzazione di progetti di ricerca, anche su fondi esterni;
 - c. adeguata produzione scientifica, valutata secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Classe di afferenza.

Art. 4 – Istituzione e disattivazione dei Centri

1. La proposta di istituzione di un Centro di ricerca è presentata ex art. 37 dello Statuto dal Senato Accademico, nell'ambito della programmazione triennale, sentito il parere del Consiglio di Classe di afferenza, al Consiglio di Amministrazione federato.
2. La proposta deve indicare:
 - a. il referente della proposta;
 - b. l'oggetto delle attività di ricerca;



- c. le esigenze strumentali, organizzative, amministrative e gestionali che rendono necessaria la costituzione della nuova struttura, con indicazione dei motivi per i quali l'attività di ricerca non possa essere svolta nell'ambito di uno dei progetti interni della Scuola;
 - d. la durata determinata della struttura;
 - e. gli eventuali altri organi interni preposti al suo funzionamento;
 - f. l'elenco delle risorse umane (scientifiche, tecniche ed amministrative) coinvolte;
 - g. il budget almeno triennale, con una stima degli oneri a carico della Scuola e delle effettive o potenziali capacità di acquisizione di finanziamenti esterni.
3. I Centri di ricerca vengono attivati per un massimo di cinque anni e possono essere rinnovati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico previo parere da parte del Consiglio di Classe.
4. I Centri, prima della scadenza del periodo di cui al comma precedente, possono essere disattivati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Classe di afferenza, sulla base dell'esito della valutazione di cui all'art. 9.
5. I Centri, prima della scadenza del periodo di cui al comma 3, possono essere disattivati, di propria iniziativa, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico sentito il Consiglio di Classe.

Art. 5 – Funzionamento

1. L'attività del Centro, nell'ambito dell'oggetto di ricerca di propria competenza, è rivolta a:
 - a. coordinare e svolgere studi e ricerche;
 - b. promuovere iniziative di ricerca;
 - c. promuovere ed organizzare convegni, incontri, seminari ed altre iniziative di informazione;
 - d. svolgere attività di documentazione, anche attraverso osservatori, e di pubblicazione di studi al fine di diffondere i risultati delle proprie ricerche;
 - e. attrarre finanziamenti esterni, anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi.
2. Il Centro può svolgere le proprie attività anche in collaborazione con altri Centri, previo apposito contratto o convenzione o accordo.

Art. 6 – Borse di studio e assegni di ricerca

1. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica nell'ambito dei Centri di ricerca possono essere attivate borse di studio ed assegni di ricerca.

Art. 7 – Il Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro di ricerca è nominato dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Classe, tra i docenti della Scuola o in convenzione ex art. 6, comma 11, L. 240/2010 afferenti al Centro.
2. Il Direttore del Centro è tenuto ad assicurare:
 - a. l'organizzazione ed il funzionamento complessivo del Centro;
 - b. il monitoraggio delle attività, per consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati;



- c. il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti degli Organi di governo e di valutazione della Scuola per quanto di rispettiva competenza e in conformità alle procedure interne della Scuola;
 - d. la redazione della relazione annuale e quinquennale di cui agli artt. 9 e 10.
3. Il Direttore redige annualmente, secondo le modalità stabilite dalla Scuola, la proposta di programmazione triennale che è oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe, che ne verifica la sostenibilità economica e la coerenza degli obiettivi scientifici con la programmazione della Classe.

Art. 8 – Il Comitato scientifico

- 1. Il Consiglio di Classe, su proposta del Direttore del Centro, può nominare un Comitato scientifico che cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività del Centro.
- 2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore del Centro di cui all'articolo precedente.

Art. 9 – Valutazione periodica

- 1. I Centri di ricerca sono sottoposti ad un processo di valutazione, con cadenza annuale, da parte del Consiglio di Classe di afferenza, per verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati.
- 2. La valutazione del Centro di ricerca, che deve essere effettuata sulla base della relazione annuale di cui all'art. 7 comma 2 lettera d), tenendo conto dell'insieme delle iniziative del Centro, ha a oggetto:
 - a. la produzione e le attività scientifiche;
 - b. l'impegno nel reperimento di finanziamento alla ricerca;
 - c. l'organizzazione e la gestione del Centro.
- 3. Se la valutazione è positiva, l'attività del Centro prosegue secondo i programmi definiti; in caso contrario, il Preside della Classe trasmette al Senato Accademico parere ai fini dell'eventuale proposta di disattivazione ex art. 4, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 10 – Valutazione quinquennale

- 1. I Centri di ricerca sono sottoposti ad un processo di valutazione, con cadenza quinquennale, da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Classe, e del Consiglio di Amministrazione in conformità con le migliori prassi internazionali, per decidere se gli stessi possono continuare a svolgere le proprie attività.
- 2. La valutazione del Centro di ricerca, che deve essere effettuata da parte del Senato accademico sulla base della relazione quinquennale di cui all'art. 7 comma 2 lettera d), tenendo conto dell'insieme delle iniziative della Centro, ha a oggetto:
 - a. il grado di successo dell'iniziativa avviata con la istituzione del centro;
 - b. l'attualità del progetto scientifico e delle linee di ricerca;
 - c. l'aderenza delle attività di ricerca al progetto iniziale;
 - d. le ricadute delle attività di ricerca sulla didattica;
 - e. gli aspetti organizzativi, gestionali e amministrativi;
 - f. la produzione e le attività scientifiche;



g. la capacità di attrarre finanziamenti esterni.

3. Il Senato accademico trasmette la propria valutazione al Consiglio di Amministrazione, che, qualora la valutazione del Senato sia positiva, autorizza il rinnovo del Centro e l'attività prosegue secondo la proposta di cui al comma precedente; in caso contrario, il Consiglio di Amministrazione federato delibera i tempi e i modi di disattivazione del Centro di ricerca.

TITOLO III LABORATORI

Art. 11 - Istituzione e disattivazione dei laboratori

1. La Scuola può istituire, anche con atto formale di natura convenzionale con altri soggetti pubblici o privati, laboratori di ricerca.

2. La proposta di istituzione di un Laboratorio, corredata dall'eventuale bozza di convenzione di cui al comma 1, è presentata ex art. 37 dello Statuto dal Senato Accademico, nell'ambito della programmazione triennale, sentito il parere del Consiglio di Classe di afferenza, al Consiglio di Amministrazione federato.

3. La proposta deve contenere:

- a. la denominazione del Laboratorio
- b. lo scopo del Laboratorio, le attività e la sua durata che non potrà essere inferiore a tre anni, rinnovabili;
- c. i soggetti esterni aderenti;
- d. la sede del Laboratorio;
- e. i nominativi dei docenti e ricercatori che afferiranno al Laboratorio;
- f. le esigenze strumentali, organizzative, amministrative e gestionali, ecc;
- g. il budget almeno triennale, con una stima degli oneri a carico della Scuola e delle effettive o potenziali capacità di acquisizione di finanziamenti esterni;
- h. i criteri di assegnazione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivante dall'attività congiunta tra gli eventuali partner;
- i. la copertura assicurativa dei soggetti che operano all'interno del Laboratorio.

4. Il Laboratorio può sviluppare anche:

- a. progetti di ricerca e sviluppo commissionati dal soggetto convenzionato;
- b. progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi;

le attività sub lett. a) e b) devono essere regolate da apposito contratto e svolte secondo quanto previsto dal Regolamento per le attività finanziate da terzi della Scuola.

5. I Laboratori possono essere disattivati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Classe di afferenza, sulla base dell'esito della valutazione di cui all'art. 15.

6. I Laboratori possono essere inoltre disattivati dal Consiglio di amministrazione in caso di:

- a. proposta motivata del Direttore, sentito il Consiglio scientifico se nominato;
- b. in caso di recesso degli altri soggetti pubblici o privati partner del Laboratorio a carico dei quali restano fermi gli oneri maturati fino alla data del recesso.



Art. 12 - Funzionamento

1. Ciascun Laboratorio può essere normato da regolamento e/o disciplinare per il suo funzionamento e accesso. Le norme di funzionamento possono essere contenute anche nella convenzione di istituzione.
2. Sono organi dei Laboratori di ricerca il Direttore e, se nominato, il Consiglio Scientifico (anche diversamente denominato) eventualmente previsto dall'atto convenzionale o dal regolamento del Laboratorio.

Art. 13 - Il Direttore del Laboratorio

1. Il Direttore è nominato, a norma dell'art. 27 del Regolamento Generale della Scuola, dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Classe, tra i docenti della Scuola afferenti alla Classe.
2. Il Direttore del Laboratorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) presiede e convoca le riunioni del Consiglio o di altro organo eventualmente previsto, dando attuazione alle sue deliberazioni;
 - b) sovrintende, di intesa con i rispettivi coordinatori, ai progetti scientifici;
 - c) è responsabile del funzionamento del Laboratorio, della sicurezza, dei beni e delle strutture in dotazione e dell'impiego delle risorse economico-finanziarie dello stesso;
 - d) rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 15;
 - e) redige la relazione annuale di cui all'art. 17, e la trasmette al Preside della Classe per la successiva presentazione al Consiglio di Classe.

Art. 14 - Organi

1. Il Consiglio di Classe di afferenza del Laboratorio, sentite le eventuali Parti in convenzione nomina, su proposta del Direttore del Laboratorio, un Consiglio scientifico. La costituzione di tale organo può essere prevista anche nella convenzione istitutiva del Laboratorio.
2. Le regole di funzionamento del Consiglio scientifico sono previste dal regolamento del Laboratorio o dalla convenzione istitutiva.
3. L'organo collegiale di cui al comma 1, presieduto dal Direttore del Laboratorio, cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività del Laboratorio.
4. Il Direttore del Laboratorio può richiedere al Consiglio di Classe di afferenza, sentite le eventuali Parti in convenzione, la nomina di uno o più Principal Investigators, che coadiuvano il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.
5. I Principal Investigators sono membri di diritto del Consiglio di cui al comma 1, qualora costituito.

Art. 15 - Affiliazione al Laboratorio e Autorizzazioni ai frequentatori

1. Il Laboratorio può essere frequentato in maniera continuativa, oltre che dai docenti e ricercatori afferenti, da persone, tra cui assegnisti, dottorandi, stagisti, laureandi, tirocinanti, Visiting Professor, Visiting Scholar e Junior Visiting Scholar, esplicitamente autorizzate dal Direttore del Laboratorio e provviste di copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile. Il Direttore del Laboratorio all'atto di autorizzazione determina la durata e le modalità di frequenza.
2. Allo scadere del periodo l'autorizzazione decade, salvo richiesta di estensione o di cessazione anticipata, da comunicarsi con le stesse modalità.
3. Possono concorrere alle attività del Laboratorio docenti e ricercatori diversi da quelli indicati nella proposta di costituzione e/o convenzione costitutiva, provenienti da altri Atenei, imprese, Enti di ricerca italiani e stranieri, che intendano svolgere la propria attività di ricerca su temi attinenti ai programmi del



Laboratorio. Ogni nuova adesione è soggetta all'approvazione del Direttore del Laboratorio, che ne determina durata e modalità di svolgimento, anche in relazione alle risorse disponibili e/o rese disponibili da tali docenti o ricercatori.

4. I soggetti di cui al comma 3, possono presentare proposta di affiliazione al Laboratorio, le richieste di affiliazione, sono trasmesse dal Direttore del Laboratorio, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico, al Senato accademico, che decide in via definitiva.

Art. 16 – Obblighi riservatezza

1. I Soggetti afferenti e quelli frequentanti il Laboratorio, coinvolti a qualsiasi titolo nell'attività commissionata da soggetti pubblici e privati è tenuto al rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

2. I soggetti di cui al comma precedente si impegnano a gestire tutti i dati e tutti i documenti di qualsiasi tipologia e genere in accordo a quanto stabilito dal Garante della Privacy nel D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, alla Parte I e Parte III, dal Reg. UE 2016/679

3. I soggetti di cui al primo comma si obbligano inoltre a non diffondere notizie ed informazioni riservate di cui verranno in possesso durante le attività di ricerca collegate con il Laboratorio senza l'autorizzazione del Direttore, salvo obblighi di diffusione ai sensi della normativa vigente.

Art. 17 – Valutazione periodica

1. I Laboratori di ricerca sono sottoposti ad un processo di valutazione, con cadenza annuale, da parte del Consiglio di Classe di afferenza, per verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. La valutazione del Laboratorio, che deve essere effettuata sulla base della relazione annuale di cui all'art. 13, comma 2 lettera e), ha ad oggetto:

- a. riepilogo delle attività compiute;
- b. i risultati conseguiti;
- c. il rendiconto economico di gestione.

3. Se la valutazione è positiva, l'attività del Laboratorio prosegue; in caso contrario, il Preside della Classe trasmette al Senato Accademico parere ai fini dell'eventuale proposta di disattivazione ex art. 11, comma 5, del presente Regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18- Disciplina transitoria

1. I Direttori dei Laboratori di Ricerca già istituiti dalla Scuola devono presentare al Consiglio di Classe di afferenza, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la relazione di cui all'art. 17, per la prima valutazione periodica.

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.